Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – QUESTIONI PREGIUDIZIALI – ACCERTAMENTO INCIDENTER TANT COMPETENZA ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA – SUSSISTE - PRESUPPOSTI

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 111, comma 6, CGS, che riflette l'art. 39, comma 6, CGS CONI, gli organi di giustizia sportiva possono esaminare ogni questione che esula dall'ambito di competenza degli organi di giustizia sportiva medesimi, ma sia pregiudiziale rispetto all'esame della sussistenza o meno di una violazione disciplinare. Ne discende che l'esame incidenter tantum di questioni che non rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva è possibile soltanto quando la loro "risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda".

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 122/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 111, comma 6, CGS; art 39, comma 6, CGS CONI;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0122 CFA del 19 giugno 2023 (Procura Federale Interregionale/sig. Renato Pontillo e altri)